

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

X

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE C O P I A

Comunicata	ai Capigruppo Cons	iliari
il 24/08/201	7Nr. Prot. 11687	

TARI 2015 e 2016 - Determinazioni.		
TART 2013 C 2010 - Deter minazioni.	Nr. Progr.	208
	Data	22/08/2017
	Seduta NR.	46

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO alle ore 15:40 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BARBETTI RUGGERO	SINDACO	S
GELSI ANDREA	VICESINDACO	S
CARDELLI LEONARDO	ASSESSORE	N
DELLA LUCIA CLAUDIO	ASSESSORE	S
FORESI SILVIA	ASSESSORE	N
TOTALE Presenti: 3	TOTALE Assenti: 2	

Assenti Giustificati i signori:

CARDELLI LEONARDO; FORESI SILVIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 03/09/2014, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:" Approvazione modifiche al Regolamento per le entrate tributarie ed extratributarie. Rapporti tra il Comune ed i cittadini";

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 59 del 03/09/2014, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:" Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC – Componente Tari;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2016, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:" Modifica Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – Componente Tari";

VISTA la FAQ dell'IFEL dalla quale si evince testualmente che:" Le norme previste dalla legge riguardo il pagamento della TARI stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal Regolamento Comunale o in un'unica soluzione entro il 16 Giugno dell'anno di riferimento (comma 688, art. unico Legge 147/2013). A carico del Comune c'è solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare, sicuramente anche tramite un servizio di sportello, anche telefonico, ed eventualmente con l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l'eventuale utilizzo del ravvedimento operoso. Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi – dispositivi di liquidazione d'ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. La mancata approvazione di una norma regolamentare che preveda una procedura diversa obbliga il Comune ad applicare la norma di legge e quindi a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento, le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni. Si ricorda che la notifica dell'avviso di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, l'ingiunzione o la cartella di pagamento debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo";

CONSIDERATO che relativamente alla Tari, il Ministero ha riferito che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13 (Legge stabilità 2014) dispone che "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento Tari e Tasi, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche

differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi". Sulla base di quanto riportato, il Mef ha rinvenuto nel numero minimo di due rate l'unico limite in merito alla definizione del numero di scadenze per il versamento Tari e Tasi e dei relativi importi;

VISTO in particolare l'art. 17, comma 2, del vigente regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)- Componente TARI che testualmente sancisce:" Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 30 del mese di Aprile, 31 del mese di Agosto e 31 del mese di Dicembre, casistica suscettibile a cambiamento per ogni anno d'imposta mediante apposita deliberazione dell'Organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);

VISTO altresì il'art. 17, comma 3, del vigente regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)- Componente TARI che testualmente sancisce. "E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque entro la scadenza della prima rata";

DATO ATTO che alle scadenze fissate dalla Giunta Comunale per il pagamento del tributo, nonostante l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, è emerso che alcuni di questi ultimi non hanno adempiuto per cui il funzionario responsabile dell'Ufficio tributi deve provvedere con immediatezza ad attivare le procedure di legge per il recupero delle somme dovute ex lege;

VISTO l'istituto del ravvedimento operoso in autoliquidazione disciplinato dall'art. 12 bis del "Regolamento Comunale per le entrate tributarie ed extratributarie. Rapporti tra il Comune ed i cittadini", approvato con delibera di C.C. n. 54/14 che testualmente sancisce:

ART.12 Bis – Ravvedimento Operoso Lungo

- 1. Nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento di un tributo comunale entro i termini di legge è possibile provvedervi successivamente mediante il "ravvedimento operoso" che comporta alcuni calcoli. Tale istituto, adottato con il presente regolamento, permette un ravvedimento entro il termine per la scadenza dell'attività di accertamento, oltre l'anno di scadenza che per norma è previsto solo entro l'anno.
- 2. All'importo da pagare va aggiunto:
 - PER RAVVEDIMENTO EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO NON EFFETTUATO (o parzialmente effettuato):
 - sanzione del 3% + interessi nella misura legale vigente nel tempo (calcolati a giorni);
 - PER RAVVEDIMENTO EFFETTUATO ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO NON EFFETTUATO (o parzialmente effettuato):

- 3,75 % di sanzione + interessi nella misura legale vigenti nel tempo (calcolati a giorni);
- PER RAVVEDIMENTO EFFETTUATO OLTRE UN ANNO ED ENTRO 24 MESI DALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO NON EFFETTUATO (o parzialmente effettuato)
 - 8 % di sanzione + interessi nella misura legale vigenti nel tempo (calcolati a giorni);
- PER RAVVEDIMENTO EFFETTUATO OLTRE IL 24° MESE DALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO NON EFFETTUATO (o parzialmente effettuato):
 - 15 % di sanzione + interessi nella misura legale nel tempo (calcolati a giorni).
- Qualora sia già iniziata l'attività accertativa dell'Ente, le sanzioni previste per omesso o infedele denuncia od omesso o parziale versamento non potranno essere abbattute o se previsto solo mediante disposizioni normative di Legge. Il contribuente dopo aver effettuato il calcolo ed il pagamento deve presentare al protocollo comunale comunicazione di avvenuto ravvedimento mediante comunicazione o apposita modulistica predisposta dall'ufficio preposto, a cui allegare copia del versamento effettuato.

DATO ATTO che ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% **con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza**:

"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

In particolare al punto 3 stabilisce che:

"3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto."

RITENUTO dover provvedere in merito dando linee guida per coloro che non hanno pagato per vari motivi le rate TARI 2015 e 2016 entro le scadenze prestabilite;

VISTO l'allegato avviso pubblico e, ritenuto doverlo approvare;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai competenti Responsabili del Servizio, ai sensi dell' art. 49 del TUEL;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** le seguenti linee guida per i contribuenti che non hanno pagato la Tari 2015 e 2016 entro le scadenze prestabilite:

Entro il 15 Novembre 2017 è possibile procedere al pagamento della Tari (componente IUC) - Annualità 2015 e 2016 - mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso lungo in autoliquidazione ai sensi dell'art. 12 Bis del Regolamento per le entrate tributarie ed extratributarie – rapporti tra il comune ed i cittadini approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 03/09/2014.

Decorso tale termine l'ufficio tributi provvederà all'emissione del sollecito di pagamento (rectius: Accertamento per mancato o parziale pagamento) che costituirà avviso di liquidazione del tributo con applicazione delle sanzioni ed interessi previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997 così come sostituito dall'art. 15 comma 1 lettera o) del D.Lgs 24 Settembre 2015 n. 158 e smi.. In caso di omesso pagamento del sollecito, il Comune avvierà le procedure esecutive per il recupero del dovuto.

Nel caso in cui si ravvisasse la non correttezza dei dati indicati nel sollecito, è possibile presentare istanza di revisione, con le seguenti modalità:

- Tramite posta raccomandata inviata a :

Comune di Capoliveri

Servizio Tributi

Viale Australia, 1

57031 Capoliveri

- consegna brevi manu all'ufficio Protocollo dell'Ente

- Tramite Pec a: comunecapoliveri@pcert.it

Se invece si deve comunicare l'avvenuto pagamento è necessario inviare apposita email a : m.melis@comune.capoliveri.li.it

- 2) **DI APPROVARE** l'allegato Avviso Pubblico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile Ufficio tributi, il segretario generale Rossi Dr. Antonella, per tutti i necessari e conseguenti atti;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 208 Del 22/08/2017

OGGETTO

TARI 2015 e 2016 - Determinazioni.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)				
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	1	anto concerne la l	REGOLARITA' TECNICA esprime parere :	
	Data	22/08/2017	IL FUNZIONARIO	
			F.TO ROSSI ANTONELLA	
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :		REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :		
IL RESPONSABILE	FAVOR	REVOLE		
DI RAGIONERIA				
	Data	22/08/2017	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	
			F.TO BARTOLINI ALESSANDRO	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 208 DEL 22/08/2017

Letto, approvato e sottoscritto.	
IL PRESIDENTE F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO	Il Segretario Comunale F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA
Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all' giorni consecutivi.	'Albo comunale il 24/08/2017 e vi rimarrà per 15
Data 24/08/2017	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.	
Data 24/08/2017	IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.	GS. n° 267/2000 art. 134, il giorno
 \(\sigma\) dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° \(\sigma\) sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4° 	
Data	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

(Provincia di Livorno)

UFFICIO TRIBUTI

TARI 2015 E 2016 – SOLLECITO DI PAGAMENTO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO

VISTA LA DELIBERA DI G.C. N. DEL

SI INFORMA CHE

Entro il 15 novembre 2017 è possibile procedere al pagamento della Tari (componente IUC) - Annualità 2015 e 2016 - mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso lungo in autoliquidazione ai sensi dell'art. 12 Bis del "Regolamento per le entrate tributarie ed extratributarie – rapporti tra il Comune ed i Cittadini" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 03/09/2014.

Decorso tale termine l'ufficio tributi provvederà all'emissione del sollecito di pagamento (rectius: Accertamento per mancato o parziale pagamento) che costituirà avviso di liquidazione del tributo con applicazione delle sanzioni ed interessi previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997 così come sostituito dall'art. 15 comma 1 lettera o) del D.Lgs 24 Settembre 2015 n. 158 e smi. In caso di omesso pagamento del sollecito, il Comune avvierà le procedure esecutive per il recupero del dovuto.

Nel caso in cui si ravvisasse la non correttezza dei dati indicati nel sollecito, è possibile presentare istanza di revisione, con le seguenti modalità:

- Tramite posta raccomandata inviata a :

Comune di Capoliveri

Servizio Tributi

Viale Australia, 1

57031 Capoliveri

- consegna brevi manu all'ufficio Protocollo dell'Ente
- Tramite Pec a: comunecapoliveri@pcert.it

Se invece si deve comunicare l'avvenuto pagamento è necessario inviare apposita email a :

m.melis@comune.capoliveri.li.it

AL FINE DI CONSENTIRE L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E PER IL RICEVIMENTO FUTURO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI I CONTRIBUENTI POSSESSORI DI PEC SONO INVITATI A COMUNICARE L'INDIRIZZO DELLA STESSA ALLA SEGUENTE POSTA ELETTRONICA: comunecapoliveri@pcert.it

IL SEGRETARIO GENERALE
ROSSI DR. ANTONELLA